



**CENTRI di RACCOLTA dei RIFIUTI  
URBANI DIFFERENZIATI  
adeguamenti al D.M. 08/04/2008**

**RIMINI – Mercoledì 05 Novembre 2008  
Divisione Ambiente – attuazione normativa ambientale**

**Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2008 n. 24) ,c.d. secondo correttivo ambientale, ha sostituito integralmente il testo dell’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 152/2006 introducendo, al comma 1 lettera “cc”, la definizione di **“centro di raccolta”**:

*“area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, **per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.***

*La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.*

## D.M. 8 aprile 2008

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99).

### **Art. 1. Campo di applicazione**

*1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite **ove si svolge unicamente attività di raccolta**, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, **conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.***

## D.M. 8 aprile 2008

### *Art. 2. Autorizzazioni e iscrizioni*

1. **La realizzazione** dei centri di raccolta di cui all'art. 1 **è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.**

*I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.*

2. ....

3. **Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali** di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

4. ....

5. ....

## D.M. 8 aprile 2008

### *Art. 2. Autorizzazioni e iscrizioni .....*

7. ***I centri di raccolta*** di cui all'art. 1 **che**, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare** e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.
8. ....

*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*  
**Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali**

## **Delibera 29-7-2008 n. 2/CN/ALBO**

*Criteria e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni.*

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2008, n. 206.)*

- **Nuova iscrizione:** i soggetti attualmente non iscritti all'Albo alla Categoria 1 ma che, alla data dell'entrata in vigore del DM 08 Aprile 2008, già svolgevano la gestione dei centri di raccolta possono proseguire l'attività purché provvedano a presentare entro il 03 Novembre 2008 domanda d'iscrizione alla Categoria 1 per la specifica attività di gestione dei centri di raccolta.
- **Integrazione iscrizione:** i soggetti che devono integrare la propria iscrizione alla Categoria 1 per la specifica attività di gestione dei centri di raccolta (eventualmente modificando la classe d'iscrizione se non adeguata alla popolazione effettivamente servita), possono proseguire l'attività se erano già operanti alla data dell'entrata in vigore del DM purché provvedano a presentare entro il 03 Novembre 2008 domanda di integrazione
- **Formazione:** è necessario formare gli addetti secondo le modalità indicate all'allegato 2 – punto 2.2 – della Delibera n. 2/2008 dell'Albo, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione o d'integrazione dell'iscrizione.